

COMUNE DI MONTEMARANO

TITOLO 01

PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

ART. 01 DENOMINAZIONE E NATURA GIURIDICA

01. IL COMUNE DI MONTEMARANO, ENTE LOCALE AUTONOMO, RAPPRESENTA LA PROPRIA COMUNITA', NE CURA GLI INTERESSI E NE PROMUOVE LO SVILUPPO.

02. DELLA SUA AUTONOMIA SI AVVALE PER IL PERSEGUIMENTO DEI PROPRI FINI ISTITUZIONALI E PER L'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DELLA PROPRIA ATTIVITA', ALLA QUALE PROVVEDE NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DELLA COSTITUZIONE E DELLE LEGGI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DEL PRESENTE STATUTO.

03. LO STATUTO E' LA CARTA FONDAMENTALE DEI CITTADINI E ORGANIZZA IL COMUNE SECONDO I PRINCIPI DELL'EFFICIENZA, DELLA PARTECIPAZIONE E DELLA PROGRAMMAZIONE.

ART. 02 SEDE E SEGNO DISTINTIVO

01. IL COMUNE HA SEDE LEGALE PERMANENTEMENTE NEL CENTRO STORICO DI MONTEMARANO.

02. IL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTEMARANO CONFINA CON I COMUNI DI CASTELVETERE SUL CALORE, PATERNOPOLI, CASTELFRANCI, CASSANO IRPINO, MONTELLA, VOLTURARA IRPINA; E' ATTRAVERSATO DAL FIUME CALORE, CHE NE DELIMITA IN GRAN PARTE 49 CONFINE AD EST, E DALLA STRADA FERRATA AVELLINO ROCCHETTA S. ANTONIO; HA UNA SUPERFICIE DI KMQ. 33 CIRCA E UNA POPOLAZIONE DI 3772 ABITANTI. DI CUI CIRCA DUE TERZI SPARSI IN VARIE CONTRADE, DI CUI L'AGGLOMERATO PIU' POPOLATO E' LA FRAZIONE DI PONTEROMITO.

03. IL COMUNE HA UN PROPRIO GONFALONE ED UN PROPRIO STEMMA CHE SONO QUELLI STORICAMENTE IN USO.

ART. 03 FINALITA'

01. IL COMUNE SOLLECITA E SI ADOPERA PER LA PROMOZIONE DEL PROGRESSO SOCIALE, ECONOMICO E CULTURALE DELL'INTERA COMUNITA' MONTEMARANESE SECONDO I VALORI E LE FINALITA' PROPRIE DELLA COSTITUZIONE.

ART. 04 TUTELA DELLA SALUTE

01. IL COMUNE CONCORRE, NELL'AMBITO DELLE SUE COMPETENZE, ALLA SALVAGUARDIA DELLA SALUTE DEL CITTADINO ATTUANDO STRUMENTI DI PREVENZIONE, DI CONTROLLO E DI RIPRISTINO DI CONDIZIONI OTTIMALI PER LA PUBBLICA SALUBRITA', NONCHE' ALLA TUTELA DELLA MATERNITA' E DELLA PRIMA INFANZIA.

02. OPERA PER L'ATTUAZIONE DI UN EFFICIENTE SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE, CON SPECIALE RIFERIMENTO AGLI ANZIANI, AI MINORI, AGLI INABILI, AGLI INVALIDI, AI TOSSICO-DIPENDENTI ED AI PORTATORI DI HANDICAP.

03. IL COMUNE ATTUA INIZIATIVE IDONEE CONTRO L'INQUINAMENTO DELL'AMBIENTE IN COLLABORAZIONE CON GLI ENTI ALL'UOPO PREPOSTI.

ART. 05 TUTELA DEL PATRIMONIO NATURALE, STORICO E ARTISTICO

01. IL COMUNE ADOTTA LE MISURE NECESSARIE A CONSERVARE E DIFENDERE L'AMBIENTE, ATTUA PIANI DI MIGLIORAMENTO, DI SALVAGUARDIA, E DI RIPRISTINO DELLO STATUS QUO, A DIFESA DEL SUOLO, DEL SOTTOSUOLO E DELLE ZONE CONSIDERATE DI INTERESSE PANORAMICO PAESAGGISTICO O IDROGEOLOGICO, CON PARTICOLARE ATTENZIONE PER IL BOSCO CHE E' UNO DEI PIU' CARATTERISTICI DELLA ZONA PER LA CONFORMAZIONE DEL SUOLO, PER LA FLORA E PER LA FAUNA. LA DIFESA DEL BOSCO VA INTESA COME DELIMITAZIONE, SISTEMAZIONE E POSSIBILITA' DI GODIMENTO DALL'INTERA COMUNITA', AL FINE DI UN MIGLIORE UTILIZZO DELLE RISORSE NATURALI DEL PAESE E COME ESPRESSIONE DI IDENTITA' LOCALE.

02. TUTELA IL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO E ARCHEOLOGICO, GARANTENDONE IL GODIMENTO DA PARTE DELLA COLLETTIVITA' E INVENTARIANDO,

EVENTUALMENTE, TUTTE LE FONTANE O SORGENTI DEL TERRITORIO, PER UTILIZZARE QUELLE ATTIVE E RIATTIVARE, SE POSSIBILE, QUELLE IN DISUSO, E DI TUTTO CIO' CHE RICORDI IL PASSATO COMPRESO QUANTO DI ARTISTICO SI TROVASSE SUL TERRITORIO.

03. IL COMUNE DI MONTEMARANO NEL PERSEGUIRE L'ATTIVITA' DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE ATTRAVERSO LA SALVAGUARDIA DEI CARATTERI NATURALI, STORICI, SOCIALI, CULTURALI ED ECONOMICI DEL TERRITORIO, ADERISCE ALLA ISTITUZIONE DEL PARCO NAZIONALE DEI MONTI PICENTINI E PROMUOVE INIZIATIVE FINALIZZATE ALLA SUA REALIZZAZIONE.

04. IL COMUNE DI MONTEMARANO FAVORISCE E PROMUOVE LE FESTIVITA' PATRONALI, LE SAGRE E LE FIERE E OGNI ALTRA MANIFESTAZIONE ATTA A POTENZIARE LA SALVAGUARDIA DEI BENI CULTURALI DELLA COMUNITA' E A BEN UTILIZZARE IL TEMPO LIBERO, IN PARTICOLARE LA FESTA PATRONALE, IL CARNEVALE E LA SAGRA DEL VINO.

ART. 06 PROMOZIONE DEI BENI CULTURALI, DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO

01. IL COMUNE PROMUOVE LO SVILUPPO DEL PATRIMONIO CULTURALE, ANCHE NELLE SUE ESPRESSIONI DI LINGUA, DI COSTUME E DI TRADIZIONI LOCALI. IN PARTICOLARE SI ADOPERA PER LA CONSERVAZIONE DEL "DIALETTO MONTEMARANESE" DEL "CARNEVALE" E DEL "FOLKLORE LOCALE" CON L'IMPEGNO CHE QUESTE TRADIZIONI SIANO RECUPERATE NEI VALORI E NELLA FORMA CHE SONO STATE TRAMANDATE NEL TEMPO E CHE SIANO PROMOSSE IN FUTURO COME ESPRESSIONE DELLA CULTURA E DELL'INDENNITA' DEI MONTEMARANESI.

02. IL COMUNE DI MONTEMARANO FAVORISCE E PROMUOVE RICERCHE E STUDI SULLA STORIA E SULL'ARTE DELLA SUA TERRA, CURANDO, ALTRESI', LA RACCOLTA DI TUTTI I CANTI POPOLARI, DI OGNI SCRITTO ED OGNI OPERA SU MONTEMARANO, ANCHE CON L'ISTITUZIONE DI UNA BIBLIOTECA COMUNALE.

03. INCORAGGIA LO SPORT DILETTANTISTICO DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO ED IL TURISMO SOCIALE.

04. PER IL RAGGIUNGIMENTO DI TALI FINALITA' IL COMUNE FAVORISCE L'ISTITUZIONE DI ENTI, ORGANISMI ED ASSOCIAZIONI CULTURALI RICREATIVE E SPORTIVE; PROMUOVE LA CREAZIONE DI IDONEE STRUTTURE,

SERVIZI ED IMPIANTI E NE ASSICURA L'ACCESSO AGLI ENTI, ORGANISMI ED ASSOCIAZIONI, AI SENSI DELL' ARTT. 07 , COMMA 05 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

05. I MODI DI UTILIZZO DELLE STRUTTURE, DEI SERVIZI ED IMPIANTI SARANNO DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO, DI CUI ALL'ARTT. 59 , COMMA 03 , DEL PRESENTE STATUTO, CHE DOVRA', ALTRESI', PREVEDERE IL CONCORSO DEGLI ENTI, ORGANISMI ED ASSOCIAZIONI ALLE SOLE SPESE DI GESTIONE, SALVO CHE NON NE SIA PREVISTA LA GRATUITA' PER PARTICOLARI FINALITA' DI CARATTERE SOCIALE, PERSEGUITE DAGLI ENTI.

ART. 07 ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO

01. IL COMUNE PROMUOVE ED ATTUA UN ORGANICO ASSETTO DEL TERRITORIO, NEL QUADRO DI UN PROGRAMMATO SVILUPPO DEGLI INSEDIAMENTI UMANI, DELLE INFRASTRUTTURE SOCIALI E DEGLI IMPIANTI INDUSTRIALI, TURISTICI E COMMERCIALI.

02. PROMUOVE I PIANI DI SVILUPPO DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, AL FINE DI ASSICURARE L'ABITAZIONE AI PIU' BISOGNEVOLI.

03. PREDISPONE LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA, SECONDO LE ESIGENZE E LE PRIORITA' DEFINITE DAI PIANI PLURIENNALI DI ATTUAZIONE.

04. PROMUOVE LA RICOSTRUZIONE ABITATIVA POST-TERREMOTO CON PARTICOLARE ATTENZIONE AL CENTRO STORICO DEL PAESE ANCHE CON EVENTUALI

INCENTIVI FINANZIARI PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITA' IN DETTO CENTRO, NEI LIMITI CONSENTITI DALLA LEGGE.

05. PREDISPONE IDONEI STRUMENTI DI PRONTO INTERVENTO, DA PRESCARE AL VERIFICARSI DI PUBBLICHE CALAMITA'.

06. IL SINDACO ESERCITA IL CONTROLLO E LA VIGILANZA URBANISTICA ED EDILIZIA E NE SANZIONA LE VIOLAZIONI CON GLI STRUMENTI PREDISPOSTI DALLE LEGGI STATALI E REGIONALI.

ART. 08 SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE

01. IL COMUNE COORDINA LE ATTIVITA' COMMERCIALI E FAVORISCE L'ORGANIZZAZIONE RAZIONALE DELL'APPARATO DISTRIBUTIVO, AL FINE DI GARANTIRE LA MIGLIORE FUNZIONALITA' E PRODUTTIVITA' DEL SERVIZIO DA RENDERE AL CONSUMATORE. PUBBLICIZZA, PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE, LE RISORSE PREVISTE DALLO STATO, REGIONE, PROVINCIA E COMUNITA' MONTANA.

02. TUTELA E PROMUOVE LO SVILUPPO DELL'ARTIGIANATO, CON PARTICOLARE RIGUARDO A QUELLO ARTISTICO; ADOTTA INIZIATIVE ATTE A STIMOLARE L'ATTIVITA' E NE FAVORISCE L'ASSOCIAZIONISMO, AL FINE DI CONSENTIRE UNA PIU' VASTA COLLOCAZIONE DEI PRODOTTI ED UNA PIU' EQUA REMUNERAZIONE DEL LAVORO.

03. SVILUPPA LE ATTIVITA' TURISTICHE, PROMUOVENDO IL RINNOVAMENTO E LA ORDINATA ESPANSIONE DELLE ATTREZZATURE E DEI SERVIZI TURISTICI E RICETTIVI.

04. PROMUOVE LO SVILUPPO DELLE IMPRESE DIRETTO-COLTIVATRICI, AGRITURISTICHE, OLIVOCULTURA E ZOOTECHNICHE FAVORENDO LA CONOSCENZA DEI

PRODOTTI COME UVE, VINI, CASTAGNE, ANCHE INCENTIVANDO LA COOPERAZIONE PER LA TRASFORMAZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE E PROPAGANDA DEI

PRODOTTI STESSI. PARTICOLARE ATTENZIONE DOVRA' ESSERE RIVOLTA AL NOSTRO "VITIGNO AGLIANICO" DI MONTEMARANO, CONOSCIUTO PER I SUOI INTRINSECHI REQUISITI, E ALLE CASTAGNE "ULTIVAR MONTEMARANESI"

05. IL COMUNE DI MONTEMARANO RICONOSCE TRA I PROPRI OBIETTIVI LA RISOLUZIONE DEL PROBLEMA DELLA EMIGRAZIONE, FAVORENDO, NEI LIMITI DELLA PROPRIA COMPETENZA. IL RIENTRO DEGLI EMIGRATI.

06. COSTITUZIONE DI UN OSSERVATORIO PER LA DISOCCUPAZIONE.

ART. 09 PROGRAMMAZIONE ECONOMICA-SOCIALE E TERRITORIALE

01. IN CONFORMITA' A QUANTO DISPOSTO DALL' ARTT. 03 , COMMI 05 , 06 , 07 , ED 08 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 IL COMUNE

REALIZZA LE PROPRIE FINALITA' ADOTTANDO IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE.

02. AL FINE DI CONCORRERE ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DEI PIANI E PROGRAMMI DELLO STATO E DELLA REGIONE, IL COMUNE

PROVVEDE AD ACQUISIRE, PER CIASCUN OBIETTIVO, ANCHE L' APPORTO DELLE FORMAZIONI SOCIALI, ECONOMICHE E CULTURALI PREFERIBILMENTE OPERANTI NEL SUO TERRITORIO.

ART. 10 PARTECIPAZIONE E COOPERAZIONE TRA ENTI

01. IL COMUNE REALIZZA LA PROPRIA AUTONOMIA ASSICURANDO LA EFFETTIVA PARTECIPAZIONE DI TUTTI I CITTADINI ALL' ATTIVITA' POLITICA ED

AMMINISTRATIVA DELL' ENTE, SECONDO I PRINCIPI STABILITI DALL' ARTT. 03 DELLA COSTITUZIONE E DELL' ARTT. 06 DELLA LEGGE 08 GIUGNO

1990 , N. 142 .

02. RICONOSCE CHE PRESUPPOSTO DELLA PARTECIPAZIONE E' L' INFORMAZIONE SUI PROGRAMMI, SULLE DECISIONI E SUI PROVVEDIMENTI COMUNALI E

CURA, A TAL FINE, L' ISTITUZIONE DI MEZZI E STRUMENTI IDONEI, ORGANIZZANDO INCONTRI, CONVEGNI, MOSTRE, RASSEGNE E STABILENDO RAPPORTI PERMANENTI CON GLI ORGANI DI COMUNICAZIONE DI MASSA.

03. IL COMUNE, PER FAVORIRE UN EFFICIENTE ESERCIZIO DEI SERVIZI COMUNALI, PUO' ATTUARE IDONEE FORME DI COOPERAZIONE CON ALTRI

COMUNI, CON LA COMUNITA' MONTANA, CON LA PROVINCIA, CON LA CAMERA DI COMMERCIO E CON ALTRI ENTI PUBBLICI.

ART. 11 SERVIZI PUBBLICI

01. IL COMUNE, PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CHE PER LORO NATURA E DIMENSIONE NON POSSONO ESSERE ESERCITATI DIRETTAMENTE, PUO' DISPORRE:

A) LA COSTITUZIONE DI AZIENDE MUNICIPALIZZATE;

B) LA PARTECIPAZIONE A CONSORZI O A SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO;

C) LA STIPULAZIONE DI APPOSITA CONVENZIONE CON ALTRI COMUNI, INTERESSATI ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO;

D) LA CONCESSIONE A TERZI;

E) APPOSITA ISTITUZIONE PER L'ESERCIZIO DEI SERVIZI SOCIALI, NON AVENTI RILEVANZA IMPRENDITORIALE.

02. INFINE IL COMUNE, AL FINE DI RAGGIUNGERE UNA MIGLIORE QUALITA' DEI SERVIZI, PUO' DELEGARE PROPRIE FUNZIONI ALLA COMUNITA' MONTANA.

TITOLO 02

L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO 01

I CONSIGLIERI COMUNALI

ART. 12 IL CONSIGLIERE COMUNALE

01. CIASCUN CONSIGLIERE COMUNALE RAPPRESENTA L'INTERO COMUNE. SENZA VINCOLO DI MANDATO E NON PUO' ESSERE CHIAMATO A RISPONDERE PER LE OPINIONI ESPRESSE E PER I VOTI DATI NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI.

ART. 13 DOVERI DEL CONSIGLIERE

01. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO IL DOVERE DI INTERVENIRE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DI PARTECIPARE AI LAVORI DELLE EVENTUALI COMMISSIONI CONSILIARI DELLE QUALI FANNO PARTE.

02. I CONSIGLIERI COMUNALI CHE, SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, NON INTERVENGONO PER UNA INTIERA SESSIONE ORDINARIA SONO DICHIARATI DECADUTI.

03. LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE, D'UFFICIO O SU ISTANZA DI QUALUNQUE ELETTORE DEL COMUNE, DECORSO IL TERMINE DI DIECI GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE ALL'INTERESSATO DELLA PROPOSTA DI DECADENZA.

ART. 14 POTERI DEL CONSIGLIERE

01. IL CONSIGLIERE ESERCITA IL DIRITTO DI INIZIATIVA DELIBERATIVA PER TUTTI GLI ATTI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE E PUO' FORMULARE INTERROGAZIONI, MOZIONI E INTERPELLANZE.

02. HA DIRITTO DI OTTENERE DAGLI UFFICI DEL COMUNE E DELLE AZIENDE ED ENTI DA ESSO DIPENDENTI TUTTE LE NOTIZIE ED INFORMAZIONI UTILI ALL'ESPLETAMENTO DEL MANDATO, ATTENENDOSI AI RELATIVI REGOLAMENTI.

03. E' TENUTO AL SEGRETO D'UFFICIO, NEI CASI SPECIFICAMENTE DETERMINATI DALLA LEGGE.

04. PER IL COMPUTO DEI QUORUM PREVISTI DALL' ARTT. 45 , COMMI 02 E 04 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , SI FA RIFERIMENTO AL NUMERO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

ART. 15 DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE

01. LE DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE COMUNALE DEVONO ESSERE PRESENTATE PER ISCRITTO AL SINDACO ED HANNO EFFICACIA DAL MOMENTO NEL QUALE IL SINDACO LE COMUNICA AL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SUA PRIMA RIUNIONE.

02. SE IL SINDACO NON PROVVEDE, IL DIMISSIONARIO PUO' CHIEDERE AL

COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO DI PRENDERE ATTO DELLE SUE DIMISSIONI.

03. LE DIMISSIONI NON POSSONO ESSERE RITIRATE DOPO LA COMUNICAZIONE DI CUI AL COMMA 01 O LA PRESA D' ATTO DI CUI AL PRECEDENTE COMMA 02 .

ART. 16 CONSIGLIERE ANZIANO

01. E' CONSIGLIERE ANZIANO IL CONSIGLIERE CHE HA RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI ALL' ELEZIONE.

ART. 17 GRUPPI CONSILIARI

01. I CONSIGLIERI SI COSTITUISCONO IN GRUPPI COMPOSTI DA DUE O PIU' COMPONENTI, INDICANDONE IL CAPOGRUPPO. E' AMMESSO IL PASSAGGIO DA UN GRUPPO AD UN ALTRO, PREVIA COMUNICAZIONE AL SINDACO ED ACCETTAZIONE DEL NUOVO GRUPPO.

CAPO 02

IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 18 IL CONSIGLIO COMUNALE - POTERI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE RAPPRESENTA LA COLLETTIVITA' COMUNALE, DETERMINA L' INDIRIZZO POLITICO, SOCIALE ED ECONOMICO DEL COMUNE E NE CONTROLLA L' ATTUAZIONE.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE, OLTRE LE COMPETENZE PREVISTE DALL' ARTT. 32 DELLA LEGGE 142/1990 , ESPLICA TUTTE LE ALTRE POTESTA'

CONTEMPLATE DA LEGGI SPECIALI, DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI DI ATTRIBUZIONE ED ESERCITA LA POTESTA' DI DEROGA AI PROPRI REGOLAMENTI.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE ELEGGE E NOMINA UN RAPPRESENTANTE DEL GRUPPO DELLA MINORANZA IN TUTTE LE COMMISSIONI PREVISTE DAI VARI REGOLAMENTI A MAGGIORANZA NEL PROPRIO SENO.

04. L' ESERCIZIO DELLE POTESTA' E DELLE FUNZIONI CONSILIARI NON PUO' ESSERE DELEGATO.

ART. 19 PRIMA ADUNANZA

01. LA PRIMA ADUNANZA DEL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE COMPRENDE LE SEDUTE RISERVATE ALLA CONVALIDA DEGLI ELETTI ED ALLA ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI.

02. IL CONSIGLIERE ANZIANO CONVOCA LA PRIMA ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE NEO-ELETTO, ENTRO DIECI GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI, CON AVVISI DI CONVOCAZIONE DA NOTIFICARSI ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DELLA SEDUTA.

03. LA SEDUTA, NELLA QUALE SI PROCEDE ALLA CONVALIDA DEGLI ELETTI, E' PRESIDUTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

04. LA SEDUTA E' PUBBLICA E LA VOTAZIONE E' PALESE E AD ESSE POSSONO PARTECIPARE I CONSIGLIERI DELLE CUI CAUSE OSTATIVE SI DISCUTE.

05. PER LA VALIDITA' DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI SI APPLICANO LE NORME PREVISTE, RISPETTIVAMENTE, DAGLI ARTT. 22 E 24 DEL

PRESENTE STATUTO.

ART. 20 CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE E' CONVOCATO DAL SINDACO O DA CHI NE FA LE VECI CHE NE FISSA ANCHE IL GIORNO DELL'ADUNANZA E L'ORDINE DEL GIORNO.

02. ESSO SI RIUNISCE IN SESSIONE ORDINARIA DAL PRIMO GENNAIO AL 15 LUGLIO E DAL PRIMO SETTEMBRE AL 31 DICEMBRE DI CIASCUNO ANNO.

03. IL CONSIGLIO PUO' ESSERE CONVOCATO IN VIA STRAORDINARIA IN PRIMA E SECONDA CONVOCAZIONE DAL SINDACO, CHE FISSA, ALTRESI', IL GIORNO DELL'ADUNANZA E L'ORDINE DEL GIORNO.

04. IL CONSIGLIO DEVE ESSERE CONVOCATO IN PRIMA E SECONDA CONVOCAZIONE IN VIA STRAORDINARIA DAL SINDACO IN UN TERMINE NON SUPERIORE

A VENTI GIORNI, QUANDO LO RICHIEDA UN QUINTO DEI CONSIGLIERI IN CARICA, INSERENDO ALL'ORDINE DEL GIORNO LE QUESTIONI RICHIESTE, A CONDIZIONE CHE QUANTO RICHIESTO SIA DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO AI SENSI DELL' ARTT. 32 DELLA LEGGE 142/1990 O DEL PRESENTE STATUTO. TRASCORSO IL PREDETTO TERMINE, SENZA CHE LA RIUNIONE ABBA LUOGO, PROVVEDERA' IL PREFETTO AI SENSI DELL' ARTT. 36 COMMA 04 LEGGE 142/90.

05. IN CASO DI URGENZA LA CONVOCAZIONE PUO' AVER LUOGO CON UN PREAVVISO DI ALMENO VENTiquATTRO ORE. IN QUESTO CASO OGNI DELIBERAZIONE PUO' ESSERE DIFFERITA AL GIORNO SEGUENTE SU RICHIESTA DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI PRESENTI.

06. IL CONSIGLIO SI RIUNISCE, INOLTRE, AD INIZIATIVA DEL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO E DEL PREFETTO, NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE E PREVIA DIFFIDA.

ART. 21 CONSEGNA DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE

01. L'AVVISO DI CONVOCAZIONE, CON ALLEGATO ORDINE DEL GIORNO, DEVE ESSERE PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO E NOTIFICATO DAL MESSO COMUNALE AL DOMICILIO DEI CONSIGLIERI NEL TERMINE DI ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DI QUELLO STABILITO PER L'ADUNANZA PER LE SESSIONI ORDINARIE E DI ALMENO TRE GIORNI PRIMA PER LE ALTRE SESSIONI.

02. PER I CONSIGLIERI CHE NON RISIEDONO NEL COMUNE L'AVVISO DI CONVOCAZIONE DEVE ESSERE SPEDITO DAL MESSO COMUNALE AL DOMICILIO ANAGRAFICO DEL CONSIGLIERE A MEZZO RACCOMANDATA CON AVVISO DI RICEVIMENTO ENTRO I TERMINI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE. CON TALE RACCOMANDATA SI RITIENE OSSERVATO, AD OGNI EFFETTO, L'OBBLIGO DI NOTIFICA SANCITO DALLA LEGGE.

03. IN CASO DI URGENZA O PER GLI OGGETTI DA TRATTARSI IN AGGIUNTA AD ALTRI GIA' ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO, L'AVVISO DI CONVOCAZIONE CON L'ORDINE DEL GIORNO DEVE ESSERE PUBBLICATO E NOTIFICATO ALMENO VENTiquATTRO ORE PRIMA DELL'ADUNANZA, ANCHE A MEZZO TELEGRAMMA. IN QUESTO CASO SI APPLICA IL COMMA CINQUE DELL' ARTT. 20 DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 22 NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLE SEDUTE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE SI RIUNISCE VALIDAMENTE CON LA PRESENZA DELLA META' DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI SALVO CHE SIA RICHIESTA UNA MAGGIORANZA SPECIALE.

02. GLI ARGOMENTI NON TRATTATI IN PRIMA CONVOCAZIONE PER MANCANZA DEL NUMERO LEGALE SONO RINVIATI AD UNA SUCCESSIVA, IN SECONDA CONVOCAZIONE, DA TENERSI ENTRO QUINDICI GIORNI DALLA PRIMA, PREVIA REITERAZIONE DEGLI AVVISI DI CONVOCAZIONE AI SINGOLI CONSIGLIERI ALMENO VENTiquattro ORE PRIMA CON LE MODALITA' DI CUI ALL' ARTT. 21 .

03. NELLA SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE E' SUFFICIENTE, PER LA VALIDITA' DELL'ADUNANZA, L'INTERVENTO DI ALMENO QUATTRO CONSIGLIERI.

04. NON CONCORRONO A DETERMINARE LA VALIDITA' DELL'ADUNANZA:

- A) I CONSIGLIERI TENUTI AD ASTENERSI OBBLIGATORIAMENTE;
- B) COLORO CHE ESCONO DALLA SALA PRIMA DELLA VOTAZIONE.

ART. 23 PRESIDENZA DELLA SEDUTA CONSILIARE

01. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO PRESIDUTE DAL SINDACO, SALVI I CASI PREVISTI DALLA LEGGE.

02. IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL SINDACO, LA PRESIDENZA SPETTA AL VICE-SINDACO ED IN MANCANZA DI QUEST'ULTIMO ALL'ASSESSORE PIU' ANZIANO DI ETA' PRESENTE IN AULA ED INFINE AL CONSIGLIERE PIU' ANZIANO PER VOTI, PRESENTE IN AULA.

ART. 24 NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

01. NESSUNA DELIBERAZIONE E' VALIDA SE NON OTTIENE LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI, FATTI SALVI I CASI IN CUI SIA RICHIESTA UNA MAGGIORANZA QUALIFICATA.

02. NON SI COMPUTANO PER DETERMINARE LA MAGGIORANZA DEI VOTI:

- A) COLORO CHE SI ASTENGONO;
- B) COLORO CHE ESCONO DALLA SALA PRIMA DELLA VOTAZIONE.

03. NEI CASI D'URGENZA LE DELIBERAZIONI POSSONO ESSERE DICHIARATE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI CON IL VOTO ESPRESSO DALLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

ART. 25 PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

01. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO PUBBLICHE.

02. IL REGOLAMENTO STABILISCE CASI IN CUI IL CONSIGLIO SI RIUNISCE IN SEDUTA SEGRETA.

03. LE CONVOCAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE VANNO OPPORTUNAMENTE PUBBLICIZZATE.

ART. 26 DELLE VOTAZIONI

01. LE VOTAZIONI HANNO LUOGO CON VOTO PALESE, ECCETTO LE DELIBERE CHE RIGUARDANO PERSONE CHE VENGONO ADOTTATE A SCRUTINIO SEGRETO.

02. IL REGOLAMENTO, STABILISCE I CASI IN CUI IL CONSIGLIO VOTA A SCRUTINIO

SEGRETO.

ART. 27 COMMISSIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ISTITUIRE NEL SUO SENO COMMISSIONI PERMANENTI, TEMPORANEE O SPECIALI.
02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA IL LORO NUMERO, LE MATERIE DI COMPETENZA, IL FUNZIONAMENTO E LA LORO COMPOSIZIONE NEL RISPETTO DEL CRITERIO PROPORZIONALE, SECONDO QUANTO GIA' CONTEMPLATO NELL' ARTT. 18 TERZO COMMA DEL PRESENTE STATUTO.
03. LE COMMISSIONI POSSONO INVITARE A PARTECIPARE AI PROPRI LAVORI SINDACO, ASSESSORI, ORGANISMI ASSOCIATIVI, FUNZIONARI E RAPPRESENTANTI DI FORZE SOCIALI POLITICHE ED ECONOMICHE PER L'ESAME DI SPECIFICI ARGOMENTI.
04. LE COMMISSIONI SONO TENUTE A SENTIRE IL SINDACO E GLI ASSESSORI OGNI QUALVOLTA QUESTI LO RICHIEDONO.
05. E' GARANTITA LA PRESENZA DELLA MINORANZA IN TUTTE LE COMMISSIONI.

ART. 28 REGOLAMENTO INTERNO

01. LE NORME RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE ED AL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE, NELLE MATERIE DI CUI AL CAPO 01 E AL CAPO 02 DEL PRESENTE TITOLO, SONO CONTENUTE IN UN REGOLAMENTO APPROVATO A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.
02. LA STESSA MAGGIORANZA E' RICHIESTA PER LE MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO.

CAPO 03

LA GIUNTA COMUNALE

SEZIONE 01

ELEZIONI - DURATA IN CARICA - REVOCA

ART. 29 COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

01. LA GIUNTA COMUNALE SI COMPONE DEL SINDACO, CHE LA PRESIEDE, E DI SEI ASSESSORI SCELTI TRA I CONSIGLIERI IN CARICA.

ART. 30 ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI

01. LE ADUNANZE PER LE ELEZIONI CONTESTUALI DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI SONO CONVOCATE E PRESIDUTE DAL CONSIGLIERE ANZIANO.
02. IL SINDACO E GLI ASSESSORI SONO ELETTI DAL CONSIGLIO COMUNALE, SULLA BASE DI UNA LISTA UNICA, COMPRENSIVA DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO E DI QUELLI ALLA CARICA DI ASSESSORI.
03. L'ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI E' PRECEDUTA:
 - A) DALLA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE POLITICO-PROGRAMMATICHE CONTENUTE IN UN DOCUMENTO SOTTOSCRITTO DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, RECANTE L'INDICAZIONE DEI CANDIDATI ALLE CARICHE DI SINDACO E DI ASSESSORE ED ILLUSTRATE DAI CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO; LE PROPOSTE, CON L'ALLEGATO DOCUMENTO, POSSONO ESSERE DEPOSITATE NELLA STESSA ADUNANZA NELLA QUALE SI DISCUTE DELL'ELEZIONE;

B) DA UN DIBATTITO POLITICO SULLE DICHIARAZIONI RESE DAI CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO.

04. L'ELEZIONE AVVIENE IN SEDUTA PUBBLICA, A SCRUTINIO PALESE, PER APPELLO NOMINALE ED A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

05. A TAL FINE, SONO INDETTE TRE SUCCESSIVE VOTAZIONI, DA TENERSI IN DISTINTE SEDUTE A DISTANZA DI ALMENO CINQUE GIORNI L'UNA DALL'ALTRA.

06. QUALORA IN ASSENZA DI ESSE SI RAGGIUNGA LA PRESCRITTA MAGGIORANZA, SI RINNOVA L'INTERO PROCEDIMENTO, SEMPRE CHE NON SIA DECORSO IL TERMINE DEI SESSANTA GIORNI, DI CUI AGLI ARTT. 34, COMMA 02 , E 09 , COMMA 01 , LETTERA B) , NUMERO 01) , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

ART. 31 INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI SINDACO ED ASSESSORE

01. LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' E INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE SONO STABILITE DALLA LEGGE.

02. NON POSSONO CONTEMPORANEAMENTE FAR PARTE DELLA GIUNTA COMUNALE ASCENDENTI E DISCENDENTI, FRATELLI, CONIUGI, AFFINI DI PRIMO GRADO ADOTTANTI E ADOTTATI.

03. NON POSSONO FAR PARTE, ALTRESI', DELLA GIUNTA I TITOLARI E I LEGALI RAPPRESENTANTI DI IMPRESE PUBBLICHE E PRIVATE E CHIUNQUE HA RAPPORTI DIRETTI DI AFFARI EDI LAVORO CON IL COMUNE.

ART. 32 DURATA DI CARICA-SURROGAZIONI

01. IL SINDACO E GLI ASSESSORI RIMANGONO IN CARICA SINO ALL'INSEDIAMENTO DEI SUCCESSORI.

02. IN CASO DI MORTE, DI DECADENZA O DI RIMOZIONE DEL SINDACO NE ASSUME PROVVISORIAMENTE LE FUNZIONI IL VICE SINDACO E SI FA LUOGO A RINNOVO INTEGRALE DELLA GIUNTA, AI SENSI DELL' ARTT. 30 DEL PRESENTE STATUTO, ENTRO IL TERMINE DI DIECI GIORNI, DECORRENTI DALLA DATA DELL'EVENTO O DELLA DELIBERAZIONE DICHIARATIVA DELLA DECADENZA O DELLA COMUNICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI RIMOZIONE.

03. IN CASO DI CESSAZIONE PER QUALSIASI CAUSA, DALLA CARICA DI ASSESSORE, LA GIUNTA COMUNALE DISPONE L' ASSUNZIONE PROVVISORIA DELLE FUNZIONI DA PARTE DEL SINDACO O DI ALTRO ASSESSORE.

04. IN QUEST' ULTIMA IPOTESI IL SINDACO PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE, NELLA PRIMA SEDUTA IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA, IL NOMINATIVO DI CHI SURROGA L' ASSESSORE CESSATO DALLA CARICA. L'ELEZIONE DA TENERSI A SCRUTINIO PALESE AVVIENE, NELLE PRIME DUE VOTAZIONI, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI E, NELLA TERZA VOTAZIONE, CON LA MAGGIORANZA SEMPLICE DEI VOTANTI.

05. NELLE IPOTESI DI IMPEDIMENTO TEMPORANEO DI UN ASSESSORE, LA GIUNTA COMUNALE INCARICA IL SINDACO O ALTRO ASSESSORE AD ASSUMERE LE FUNZIONI.

ART. 33 REVOCA DELLA GIUNTA COMUNALE

01. LA GIUNTA COMUNALE RISPONDE DEL PROPRIO OPERATO DINANZI AL CONSIGLIO COMUNALE.
02. IL VOTO CONTRARIO DEL CONSIGLIO COMUNALE AD UNA PROPOSTA DELLA GIUNTA NON COMPORTA OBBLIGO DI DIMISSIONI.
03. IL SINDACO E GLI ASSESSORI CESSANO CONTEMPORANEAMENTE DALLA CARICA, IN CASO DI APPROVAZIONE DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA, ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE CON VOTO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.
04. LA MOZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, PUO' ESSERE PROPOSTA SOLO NEI CONFRONTI DELL'INTERA GIUNTA E DEVE CONTENERE L'INDICAZIONE DI NUOVE LINEE POLITICO AMMINISTRATIVE, CON ALLEGATA LA LISTA DI UN NUOVO SINDACO E DI NUOVI ASSESSORI.
05. LA MOZIONE VIENE POSTA IN DISCUSSIONE NON PRIMA DI CINQUE E NON OLTRE DIECI GIORNI DALLA SUA PRESENTAZIONE.
06. SE IL SINDACO NON CONVOCA IL CONSIGLIO, VI PROVVEDE IL PREFETTO, AI SENSI DELL' ARTT. 36 , COMMA 06 , LEGGE 142 .
07. LA SEDUTA NELLA QUALE SI DISCUTE LA MOZIONE DI SFIDUCIA E' PRESIDUTA DAL SINDACO, CHE RESTA IN CARICA SINO ALL'EVENTUALE APPROVAZIONE DELLA MOZIONE STESSA.
08. LA SEDUTA E' PUBBLICA E IL SINDACO E GLI ASSESSORI PARTECIPANO ALLA DISCUSSIONE ED ALLA VOTAZIONE.
09. L'APPROVAZIONE DELLA MOZIONE DI SFIDUCIA COMPORTA LA PROCLAMAZIONE DELLA NUOVA GIUNTA PROPOSTA.

ART. 34 DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI

01. LE DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI DETERMINANO LA CESSAZIONE DALLA CARICA DELL'INTERA GIUNTA.
02. LE DIMISSIONI SONO PRESENTATE PER ISCRITTO ED ACQUISITE AL PROTOCOLLO COMUNALE; DA TALE DATA DECORRE IL TERMINE DI SESSANTA GIORNI, DI CUI ALLO ARTT. 39 , COMMA 01 , LETTERA B) , N. 01) , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 . QUALORA LE DIMISSIONI SIANO PRESENTATE ALL'ADUNANZA DELLA GIUNTA COMUNALE O DEL CONSIGLIO COMUNALE, IL TERMINE SUDDETTO DECORRE DAL GIORNO DELLA SEDUTA STESSA.
03. ENTRO DIECI GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLE DI MISSIONI, IL SINDACO CONVOCA IL CONSIGLIO COMUNALE, PER LA EVENTUALE PRESA D'ATTO DELLE STESSE E PER L'ELEZIONE DEL NUOVO ESECUTIVO. IN CASO DI MANCATA CONVOCAZIONE, VI PROVVEDE IL CONSIGLIERE ANZIANO. SI APPLICANO I COMMI 02 , 03 , 04 , 05 E 06 DELL' ARTT. 30 DEL PRESENTE STATUTO.
04. LA GIUNTA DIMISSIONARIA RESTA IN CARICA SINO ALL'INSEDIAMENTO DELLA NUOVA GIUNTA.

ART. 35 DECADENZA DALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE

01. LA DECADENZA DALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE AVVIENE PER LE SEGUENTI CAUSE:
 - A) ACCERTAMENTO DI UNA CAUSA DI INELEGGIBILITA' O DI INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE;

B) ACCERTAMENTO DI UNA CAUSA OSTATIVA ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA DI SINDACO O DI ASSESSORE;

C) NEGLI ALTRI CASI PREVISTI DALLA LEGGE O DALLO STATUTO.

02. L'ASSESSORE CHE NON INTERVIENE A TRE SEDUTE CONSECUTIVE DELLA GIUNTA SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, DECADE DALLA CARICA.

03. FATTA SALVA L'APPLICAZIONE DELL' ARTT. 07 DELLA LEGGE 23 APRILE 1981 , N. 154 , LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE, D'UFFICIO O SU ISTANZA DI QUALUNQUE ELETTORE DEL COMUNE, DOPO DECORSO IL TERMINE DI DIECI GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE GIUDIZIALE ALL'INTERESSATO DELLA PROPOSTA DI DECADENZA.

04. IN CASO DI PRONUNCIA DI DECADENZA DEL SINDACO TROVA APPLICAZIONE IL DISPOSTO DELL' ARTT. 32 , COMMA 02 , DEL PRESENTE STATUTO.

05. IN CASO DI PRONUNCIA DI DECADENZA DEGLI ASSESSORI SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DI CUI AI COMMI 03 E 04 DELL' DELL' ARTT. 32 DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 36 REVOCA DEGLI ASSESSORI

01. L'ASSESSORE PUO' ESSERE REVOCATO PER DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SU MOTIVATA PROPOSTA PER ISCRITTO DEL SINDACO.

02. LA SEDUTA E' PUBBLICA E DEVE AVER LUOGO DOPO IL DECORSO DEL TERMINE DI DIECI GIORNI DALLA MOTIVAZIONE GIUDIZIALE DELLA PROPOSTA DI REVOCA ALL'INTERESSATO.

03. PER LA VALIDITA' DELLA VOTAZIONE, ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE, OCCORRE LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

04. SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DI CUI AI COMMI 03 E 04 DELL' ARTT. 32 DEL PRESENTE STATUTO.

SEZIONE 02

ATTRIBUZIONE - FUNZIONAMENTO

ART. 37 VICE-SINDACO E ORGANIZZAZIONE DELLA GIUNTA

01. L'ATTIVITA' DELLA GIUNTA COMUNALE E' COLLEGIALE.

02. GLI ASSESSORI SONO DELEGATI AI VARI RAMI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, RAGGRUPPATI PER SETTORI OMOGENEI.

03. GLI ASSESSORI SONO RESPONSABILI COLLEGIALMENTE DEGLI ATTI DELLA GIUNTA, E INDIVIDUALMENTE DEGLI ATTI DEI LORO ASSESSORATI.

04. LE ATTRIBUZIONI DEI SINGOLI ASSESSORI SONO STABILITE, SU PROPOSTA DEL SINDACO, CON APPOSITA DELIBERAZIONE ADOTTATA NELLA PRIMA ADUNANZA DELLA GIUNTA, DOPO LA SUA ELEZIONE.

05. CON LE STESSE MODALITA' LA GIUNTA COMUNALE CONFERISCE AD UNO DEGLI ASSESSORI LE FUNZIONI DI VICE-SINDACO, AL FINE DI GARANTIRE LA SOSTITUZIONE DEL SINDACO IN CASO DI SUA ASSENZA O IMPEDIMENTO O DI VACANZA DALLA CARICA, NELLE IPOTESI DI CUI ALL' ARTT. 32 , COMMA 02 , DEL PRESENTE STATUTO. IN MANCANZA DEL SINDACO E DEL VICE SINDACO NE FA LE VECI L'ASSESSORE PIU' ANZIANO PER ETA'.

06. LE ATTRIBUZIONI E LE FUNZIONI DI CUI AI PRECEDENTI COMMI 04 E 05 POSSONO ESSERE MODIFICATE CON ANALOGO ATTO DELIBERATIVO.

07. IL SINDACO COMUNICA AL CONSIGLIO COMUNALE LE ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA E LE SUCCESSIVE MODIFICHE.

08. LA GIUNTA PUO' ADOTTARE UN REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLA

PROPRIA ATTIVITA'.

ART. 38 ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA COMUNALE E' L'ORGANO ESECUTIVO DEL COMUNE.
02. COMPIE TUTTI GLI ATTI CHE PER LEGGE E PER IL PRESENTE STATUTO NON SONO RISERVATI AL CONSIGLIO COMUNALE, AL SINDACO ED AGLI ORGANI BUROCRATICI.
03. RIFERISCE AL CONSIGLIO SULLA PROPRIA ATTIVITA', CON APPOSITA RELAZIONE, DA PRESENTARSI IN SEDE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO.
04. SVOLGE ATTIVITA' PROPOSITIVA E DI IMPULSO NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 39 ADUNANZE E DELIBERAZIONI

01. LA GIUNTA COMUNALE SI RIUNISCE PER DELIBERARE SULL'ORDINE DEL GIORNO STABILITO DAL SINDACO E COMUNICATO AGLI ASSESSORI, ALMENO DUE GIORNI PRIMA DELLA RIUNIONE.
02. IN CASO DI URGENTE NECESSITA' E' ATTRIBUITA AL SINDACO LA FACOLTA' DI CONVOCARE LA GIUNTA ANCHE TELEFONICAMENTE O CON TELEGRAMMA.
03. LA GIUNTA E' PRESIEDUTA DAL SINDACO E DELIBERA CON L'INTERVENTO DELLA META' PIU' UNO DEI MEMBRI IN CARICA EA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTI.
04. NELLE VOTAZIONI PALESI IN CASO DI PARITA' PREVALE IL VOTO DEL SINDACO O DI CHI PRESIEDE L'ADUNANZA.
05. ALLE SEDUTE DELLA GIUNTA PUO' ESSERE INVITATO A PARTECIPARE, SENZA DIRITTO DI VOTO, IL REVISORE DEI CONTI.
06. LE SEDUTE DELLA GIUNTA NON SONO PUBBLICHE, SALVO DIVERSA DECISIONE DELLA GIUNTA STESSA.
07. LE DELIBERAZIONI DICHIARATE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI SONO ADOTTATE CON IL VOTO ESPRESSO DALLA MAGGIORANZA DEGLI ASSESSORI ASSEGNATI.

CAPO 04

IL SINDACO

ART. 40 ELEZIONE E DURATA IN CARICA

01. IL SINDACO VIENE ELETTO E DURA IN CARICA SINO ALL'INSEDIAMENTO DEL SUCCESSORE UNITAMENTE AGLI ASSESSORI COME PREVISTO DAI PRECEDENTI ARTT. VENTINOVE E TRENTUNO.

ART. 41 COMPETENZE

01. IL SINDACO, IN QUALITA' DI CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE:
 - A) CONVOCA E PRESIEDE IL CONSIGLIO COMUNALE ELA GIUNTA COMUNALE, OSSERVATO GLI ARTT. 20 E 39 DEL PRESENTE STATUTO;
 - B) ASSICURA L'UNITA' DI INDIRIZZO DELLA GIUNTA COMUNALE PROMUOVENDO E COORDINANDO L'ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI;
 - C) SOVRINTENDE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI COMUNALI;

- D) SOVRINTENDE ALL'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI STATALI E REGIONALI ATTRIBUITE O DELEGATE AL COMUNE E NE RIFERISCE AL CONSIGLIO;
- E) HA LA RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DEL COMUNE E, SALVA RATIFICA DELLA GIUNTA, PROMUOVE DAVANTI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA I PROVVEDIMENTI CAUTELATIVI E LE AZIONI POSSESSORIE;
- F) PROVVEDE ALL'OSSERVANZA DEI REGOLAMENTI;
- G) RILASCIATA ATTESTATI DI NOTORIETA' PUBBLICA;
- H) PUO' SOSPENDERE TUTTI I DIPENDENTI DEL COMUNE, RIFERENDONE ALLA GIUNTA, NELLA SUA PRIMA ADUNANZA;
- I) PROMUOVE E CONCLUDE GLI ACCORDI DI PROGRAMMA DI CUI ALL' ARTT. 27 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 ;
- L) ADEMPIE ALLE ALTRE ATTRIBUZIONI CONFERITOGLI DAL PRESENTE STATUTO E DALLE LEGGI.

ART. 42 DECADENZA

01. IL SINDACO DECADE NEI SEGUENTI CASI:

- PER CONDANNA PENALE, AI SENSI DI LEGGE, CON SENTENZA DIVENUTA IRREVOCABILE;
- PER LA PERDITA DELLA QUALITA' DI CONSIGLIERE;
- PER SOPRAVVENIENZA DI UNA DELLE CAUSE DI INELEGGIBILITA' O DI INCOMPATIBILITA' PREVISTE DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO.

TITOLO 03

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO 01

LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 43 COLLABORAZIONE DEI CITTADINI

01. AI FINI DI GARANTIRE MASSIMA TRASPARENZA, IMPARZIALITA', TEMPESTIVITA' ED EFFICACIA DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI NELL'INTERESSE COMUNE E DEI DESTINATARI E' CONSENTITO AD OGNI CITTADINO DI PARTECIPARE ALLA FORMAZIONE NONCHE' ALLA CONCLUSIONE DI UN PROCEDIMENTO

CHE POSSA RECARGLI PREGIUDIZIO O NUOCERE AI PROPRI INTERESSI.

02. L'AMMINISTRAZIONE, A TALE SCOPO, ATTRAVERSO IL RESPONSABILE D'UFFICIO, POTRA' ATTIVARE DIRETTAMENTE O SU ISTANZA DELL'INTERESSATO UNA PREVENTIVA E MOTIVATA INFORMAZIONE SUL PROCEDIMENTO INSTAURATO O CHE SI INTENDE INSTAURARE, PERMETTENDO ALL'INTERESSATO DI PRESENTARE LE PROPRIE DEDUZIONI IN MERITO E METTENDO A DISPOSIZIONE LA RELATIVA DOCUMENTAZIONE. ONDE EVITARE CONTROVERSIE E SENZA LEDERE INTERESSI DI TERZI OD IN CONTRASTO CON IL PUBBLICO INTERESSE, IL PROCEDIMENTO POTRA' CONCLUDERSI CON APPOSITI ACCORDI TRA L'AMMINISTRAZIONE E GLI INTERESSATI.

ART. 44 VALORIZZAZIONE DELLE FORME ASSOCIATIVE E ORGANI DI PARTECIPAZIONE

01. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE FAVORISCE L'ATTIVITA' DELLE ASSOCIAZIONI E DEI COMITATI, OPERANTI SUL PROPRIO TERRITORIO A TUTELA DI INTERESSI DIFFUSI O PORTATORI DI ALTI VALORI CULTURALI, ECONOMICI E

SOCIALI. A TAL FINE VIENE INCENTIVATA LA PARTECIPAZIONE DI DETTI ORGANISMI ALLA VITA AMMINISTRATIVA DELL'ENTE ATTRAVERSO RAPPORTI CONSULTIVI CON IL CONSIGLIO COMUNALE, L'ACCESSO ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI COMUNALI, NONCHE' LA POSSIBILITA' DI PRESENTARE MEMORIE, DOCUMENTAZIONE E OSSERVAZIONI UTILI ALLA FORMAZIONE DEI PROGRAMMI DI INTERVENTO PUBBLICI ED ALLA SOLUZIONE DEI PROBLEMI AMMINISTRATIVI. GLI APPORTI CONSULTIVI SARANNO DISCIPLINATI DA APPOSITO REGOLAMENTO.

02. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE POTRA' INOLTRE INTERVENIRE, PREVIA REGOLAMENTAZIONE, CON LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E AUSILI FINANZIARI, NONCHE' L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A SOSTEGNO DELLE INIZIATIVE PROMOSSE DAGLI ORGANISMI DI CUI AL COMMA 01 .

ART. 45 FORME DI CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE

01. IN QUELLE MATERIE DI ESCLUSIVA COMPETENZA LOCALE CHE L'AMMINISTRAZIONE RITENGA ESSERE DI INTERESSE COMUNE ED AL FINE DI CONSENTIRE LA MIGLIORE IMPOSTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE, POSSONO ESSERE AVVIATE FORME DIVERSE DI CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE.

02. LE CONSULTAZIONI AVVIATE DAGLI ORGANI COMPETENTI PER MATERIA, POTRANNO SVOLGERSI SECONDO LA FORMA DEL CONFRONTO DIRETTO TRAMITE L'ASSEMBLEA, DELLA INTERLOCUZIONE ATTRAVERSO QUESTIONARI, CON IL COINVOLGIMENTO NEI LAVORI DELLE EVENTUALI COMMISSIONI E CON OGNI ALTRO MEZZO UTILE AL RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO.

03. L'ORGANO COMPETENTE POTRA' AVVALERSI DELLE STRUTTURE COMUNALI PER LA REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE CHE DOVRANNO ESSERE PRECEDUTE DALLA PIU' LARGA PUBBLICITA' POSSIBILE ATTRAVERSO LA STAMPA LOCALE E/O I MEZZI AUDIOVISIVI.

04. LE OSSERVAZIONI, I SUGGERIMENTI, LE PROPOSTE CHE DOVESSERO PERVENIRE DA PARTE DEI CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, FORMERANNO OGGETTO DI ATTENZIONE DA PARTE DELL'ORGANO INTERESSATO, IL QUALE DARA' COMUNQUE RISCONTRO AI PROPONENTI SUI LORO INTERVENTI, INDICANDO GLI UFFICI PREPOSTI A SEGUIRE LE PRATICHE. LE CONSULTAZIONI NON POSSONO AVER LUOGO IN COINCIDENZA CON ALTRE OPERAZIONI DI VOTO.

ART. 46 PROCEDURA PER L'AMMISSIONE DI ISTANZE PETIZIONI E PROPOSTE

01. I CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, POSSONO PRESENTARE ALL'AMMINISTRAZIONE ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE INTESE A PROMUOVERE INTERVENTI PER LA MIGLIORE TUTELA DI INTERESSI COLLETTIVI.

02. LE RICHIESTE DOVRANNO ESSERE PRESENTATE PER ISCRITTO E IN DUPLICE COPIA ALLA SEGRETERIA DEL COMUNE CHE PROVVEDERA' AD INOLTRARLE AL SINDACO.

03. IL SINDACO, ATTRAVERSO LA SEGRETERIA, INFORMERA' MOTIVATAMENTE PER ISCRITTO, PREVIO PARERE DELL'ORGANO COMPETENTE, DELL'ESITO RELATIVO E DEI SUCCESSIVI EVENTUALI SVILUPPI PROCEDIMENTALI CON L'INDICAZIONE DEGLI UFFICI PREPOSTI E RESPONSABILI.

ART. 47 LA PUBBLICITA' DEGLI ATTI

01. GLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE SONO PUBBLICI, FATTE SALVE LE PREVISIONI DI LEGGE E DEL REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI ACCESSO PER QUEGLI ATTI LA CUI DIFFUSIONE POSSA PREGIUDICARE IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA DELLE PERSONE, DEI GRUPPI, DELLE IMPRESE O IL RISULTATO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

02. PRESSO GLI UFFICI COMUNALI DOVRA' ESSERE POSSIBILE PER I CITTADINI INTERESSATI, SECONDO I MODI E LE FORME STABILITI DALL'APPOSITO REGOLAMENTO, AVERE INFORMAZIONI PRECISE SULLO STATO DEGLI ATTI E DELLE PROCEDURE E SULL'ORDINE DI ESAME DI DOMANDA, PROGETTI E PROVVEDIMENTI CHE COMUNQUE LI RIGUARDINO.

03. OGNI ATTO AMMINISTRATIVO DI COMPETENZA DEL COMUNE HA TEMPI CERTI, STABILITI DAI REGOLAMENTI. L'INOSSERVANZA DI QUESTI COMPORTA, NEI CASI GRAVI, RESPONSABILITA' DEI FUNZIONARI PREPOSTI AL SERVIZIO.

ART. 48 REFERENDUM CONSULTIVO

01. E' AMMESSO REFERENDUM CONSULTIVO SU QUESTIONI A RILEVANZA GENERALE, INTERESSANTI L'INTERA COLLETTIVITA' COMUNALE, CON ESCLUSIONE DELLE SEGUENTI MATERIE: A) REVISIONE DELLO STATUTO; B) TRIBUTI E BILANCIO;

C) ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'; D) DESIGNAZIONI E NOMINE.

02. SI FA LUOGO AL REFERENDUM CONSULTIVO:

A) NEL CASO SIA DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE;

B) QUALORA VI SIA RICHIESTA DA PARTE DI UN QUINTO DEGLI ELETTORI SCRITTI, NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE, AL 31 DICEMBRE DELL'ANNO PRECEDENTE.

03. IL QUESITO SOTTOPOSTO A REFERENDUM E' DICHIARATO ACCOLTO NEL CASO IN CUI I VOTI ATTRIBUITI ALLA RISPOSTA AFFERMATIVA NON SIANO INFERIORI ALLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEGLI ELETTORI CHE HANNO DIRITTO DI PARTECIPARE ALLA VOTAZIONE; ALTRIMENTI E' DICHIARATO RESPINTO.

04. ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DELL'ESITO FAVOREVOLE DEL REFERENDUM, LA GIUNTA COMUNALE E' TENUTA A PROPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE UN PROVVEDIMENTO AVENTE PER OGGETTO IL QUESITO SOTTOPOSTO AL REFERENDUM.

05. IL CONSIGLIO COMUNALE FISSA NEL REGOLAMENTO:

A) I REQUISITI DI AMMISSIBILITA';

B) I TEMPI;

C) LE CONDIZIONI DI ACCOGLIMENTO;

D) LE MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA CONSULTAZIONE.

TITOLO 04

L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

CAPO 01

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

ART. 49 PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI

01. IL COMUNE INFORMA LA PROPRIA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA AI PRINCIPI DI DEMOCRAZIA, DI PARTECIPAZIONE, E DI SEPARAZIONE TRA COMPITI DI INDIRIZZO EDI CONTROLLO, SPETTANTI AGLI ORGANI ELETTIVI, E COMPITI DI GESTIONE AMMINISTRATIVA, TECNICA E CONTABILE, SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE ED AI RESPONSABILI DEI SERVIZI. ASSUME COME CARATTERI ESSENZIALI DELLA PROPRIA ORGANIZZAZIONE I CRITERI DELL'AUTONOMIA, DELLA FUNZIONALITA' ED ECONOMICITA' DI GESTIONE, SECONDO I PRINCIPI DI PROFESSIONALITA' E RESPONSABILITA'.
02. L'UFFICIO COMUNALE SI RIPARTE IN AREE E SETTORI FUNZIONALI, IN CONFORMITA' ALL' ARTT. 37 , COMMA 02 DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 50 PERSONALE

01. I DIPENDENTI DEL COMUNE SONO INQUADRATI IN RUOLO ORGANICO, DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE, AI SENSI DELL' ARTT. 32 , COMMA 02 , LETTERA C) , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .
02. LO STATO GIURIDICO ED IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE SONO DISCIPLINATI DAGLI ACCORDI COLLETTIVI NAZIONALI.
03. IL REGOLAMENTO DEL PERSONALE DISCIPLINA:
- A) LA DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE;
 - B) LE PROCEDURE PER L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE;
 - C) L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI;
 - D) L'ATTRIBUZIONE DI RESPONSABILITA' GESTIONALI PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI FISSATI DAGLI ORGANI COMUNALI AL SEGRETARIO COMUNALE ED AGLI INCARICATI DI CUI AL SUCCESSIVO ARTT. 54 ;
 - E) LE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA;
 - F) LE MODALITA' PER IL CONFERIMENTO DELLE COLLABORAZIONI ESTERNE, DI CUI ALL' ARTT. 51 , COMMA 07 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 ;
 - G) LA RESPONSABILITA', LE SANZIONI DISCIPLINARI, IL RELATIVO PROCEDIMENTO, LA DESTITUZIONE DI UFFICIO E LA RIAMMISSIONE, SECONDO LE NORME PREVISTE PER GLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.
04. IL COMUNE PROMUOVE E REALIZZA LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PROPRIO PERSONALE.
05. IL COMUNE GARANTISCE L'EFFETTIVO ESERCIZIO DEI DIRITTI SINDACALI DEL PROPRIO PERSONALE.

ART. 51 SEGRETARIO COMUNALE

01. IL SEGRETARIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE DEL SINDACO. DA CUI DIPENDE FUNZIONALMENTE:
- A) SOVRAINTENDE, DIRIGE E COORDINA GLI UFFICI ED I SERVIZI COMUNALI, AVVALENDOSI DELLA COLLABORAZIONE DEI RESPONSABILI DEI PREDETTI UFFICI E SERVIZI;
 - B) PROMUOVE L'ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI;
 - C) VIGILA SULLA ISTRUTTORIA DELLE DELIBERAZIONI E PROVVEDE AI RELATIVI ATTI ESECUTIVI, CON ASSEGNAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI PROCEDIMENTALI ALL'ADDETTO DEL SERVIZIO COMPETENTE;
 - D) PARTECIPA ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO E NE CURA LA VERBALIZZAZIONE, AVVALENDOSI, ANCHE DURANTE LE DETTE RIUNIONI, DI PERSONALE DALLO STESSO APPOSITAMENTE INCARICATO;

E) ESPRIME SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE I PARERI PREVISTI DALL' ARTT. 53 DELLA LEGGE N. 142/90;

F) ESERCITA IL POTERE DISCIPLINARE;

G) DIRIGE ED ORGANIZZA PROCEDURE DI APPALTO EDI CONCORSO, PRESIDENDO LE RELATIVE GARE E COMMISSIONI;

H) ROGA I CONTRATTI NELL'ESCLUSIVO INTERESSE DELL'ENTE.

02. NELL'AMBITO DELLE PROPRIE COMPETENZE E NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE IMPARTITE DALL'AMMINISTRAZIONE, IL SEGRETARIO COMUNALE PROVVEDE CON PIENA AUTONOMIA TECNICA DECISIONALE EDI DIREZIONE, IN OTTEMPERANZA AL PRINCIPIO DI SEPARAZIONE TRA COMPITI DI INDIRIZZO E CONTROLLO, SPETTANTI AGLI ORGANI ELETTIVI, E COMPITI DI GESTIONE AMMINISTRATIVA, SPETTANTI AGLI ORGANI BUROCRATICI.

03. IL SEGRETARIO COMUNALE ESERCITA TUTTE LE ALTRE ATTRIBUZIONI CONFERITEGLI DALLA LEGGE, DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

04. L'ESPLETAMENTO DELLE PROPRIE FUNZIONI IL SEGRETARIO COMUNALE SI AVVALE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE DEL COMUNE.

ART. 52 RESPONSABILITA'

01. IL SEGRETARIO COMUNALE ESPRIME, SU RICHIESTA, IL PARERE SU OGNI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA ALLA GIUNTA ED AL CONSIGLIO, SOTTO IL PROFILO DI LEGITTIMITA'.

02. IN RELAZIONE ALLE SUE COMPETENZE ESPRIME ANCHE IL PARERE, IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE, IN ASSENZA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO E DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA.

03. I PARERI DEVONO ESSERE ESPRESSI ENTRO IL TERMINE MASSIMO AI GIORNI TRE.

04. IL SEGRETARIO E' RESPONSABILE DELLA CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA E DELL'EFFICIENZA DELLA GESTIONE IN RELAZIONE ALLA GENERALE AZIONE BUROCRATICA DELL'ENTE ATTRAVERSO IL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI, NONCHE' DIRETTAMENTE RESPONSABILE PER LE INIZIATIVE ED I COMPITI DIRETTAMENTE AFFIDATEGLI.

05. INOLTRE E' RESPONSABILE UNITAMENTE AL FUNZIONARIO PREPOSTO DEGLI ATTI E DELLE PROCEDURE ATTUATIVE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO.

ART. 53 VICE SEGRETARIO

01. UN IMPIEGATO DELL'ENTE COMUNALE, IN POSSESSO DI LAUREA PUO' ESSERE INCARICATO DALLA GIUNTA MUNICIPALE DI FUNZIONI AUSILIARIE DI QUELLE DEL SEGRETARIO COMUNALE E VICARIE UNITAMENTE IN CASO DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO PER MOTIVI DI FATTO O DI DIRITTO DEL TITOLARE DELL'UFFICIO.

ART. 54 COORDINAMENTO DI AREE FUNZIONALI.

01. IL CONSIGLIO COMUNALE INDIVIDUA LE AREE OMOGENEE RAGGRUPPANTI PIU' UFFICI O SERVIZI E CONFERISCE L'INCARICO DI COORDINAMENTO DELLE PREDETTE AREE, NEL RISPETTO DEL TITOLO DI STUDIO DA RITENERSI

PRIORITARIO E DELLA DISCIPLINA PREVISTA DAI CONTRATTI DEI DIPENDENTI DEGLI ENTI LOCALI.

02. L'INCARICO, CHE SI AGGIUNGE ALLE ATTRIBUZIONI SPECIFICHE PREVISTE DAL MANSIONARIO PER IL POSTO RICOPERTO E' RINNOVABILE E REVOCABILE, IN QUALUNQUE TEMPO, CON PROVVEDIMENTO MOTIVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE.

03. LA DELIBERAZIONE DI CUI AL COMMA 01 DETERMINA, ALTRESTI', L'AMMONTARE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO AGGIUNTIVO.

CAPO 02

ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI E SOCIETA' A PARTECIPAZIONE COMUNALE

ART. 55 COSTITUZIONE E PARTECIPAZIONE

01. LA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, CHE AUTORIZZA L'ISTITUZIONE O LA PARTECIPAZIONE DEL COMUNI AD ENTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI, ISTITUZIONI, CONSORZI, AZIENDE E SOCIETA', REGOLA LE FINALITA', L'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI ENTI, PROVVEDENDO AD ASSICURARE CHE LA LORO ATTIVITA' SI SVOLGA CONFORMEMENTE AGLI INDIRIZZI FISSATI E SECONDO CRITERI DI EFFICIENZA, EFFICACIA ED ECONOMICITA' DI GESTIONE.

02. PER LA NOMINA E LA DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE NEGLI ENTI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, SI APPLICANO GLI ARTT. 32

, COMMA 02 , LETTERA N) , E 36 , COMMA 05 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142

03. QUALORA SI INTENDA ADDIVENIRE ALLA REVOCA DEI SINGOLI AMMINISTRATORI O DELL'INTERO ORGANO ESECUTIVO DI UN ENTE, LA RELATIVA MOTIVATA PROPOSTA DEL SINDACO O SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, DEVE ESSERE ACCOMPAGNATA DALLA CONTESTUALE DESIGNAZIONE DI NUOVI AMMINISTRATORI OD ORGANI.

04. I RAPPRESENTANTI DEL COMUNE NEGLI ENTI, DI CUI AL COMMA 01 , SE ESTERNI DEBONO POSSEDERE I REQUISITI PER LA NOMINA A CONSIGLIERE COMUNALE ED UNA SPECIALE COMPETENZA TECNICA OD AMMINISTRATIVA, PER STUDI COMPIUTI, PER FUNZIONI DISIMPEGNATE PRESSO AZIENDE, PUBBLICHE O PRIVATI, PER UFFICI PUBBLICI RICOPERTI. AI PREDETTI RAPPRESENTANTI SPETTANO LE INDENNITA' ED I PERMESSI PREVISTI DALLA LEGGE.

ART. 56 ISTITUZIONI

01. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLE ISTITUZIONI, DI CUI ALL' ARTT. 23 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , SI COMPONE DI CINQUE MEMBRI, NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, CON LE MODALITA' DI CUI ALL' ARTT. 55 , COMMA 02 DEL PRESENTE STATUTO. ESSO DURA IN CARICA PER UN PERIODO CORRISPONDENTE A QUELLO DEL CONSIGLIO COMUNALE.

02. IL PRESIDENTE E' DESIGNATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NEL SUO SENO. EGLI HA LA RAPPRESENTANZA DELL'ISTITUZIONE E CURA I RAPPORTI DELL'ENTE CON GLI ORGANI COMUNALI.

03. IL DIRETTORE E' NOMINATO DALLA GIUNTA COMUNALE, CHE LO SCEGLIE CON LE MODALITA' DI CUI ALL' ARTT. 54 DEL PRESENTE STATUTO TRA GLI IMPIEGATI DEL COMUNE DI COMPROVATA ESPERIENZA AMMINISTRATIVA

OPPURE CON CONVENZIONE A TERMINE CON COLLABORATORE ESTERNO AD ALTO CONTENUTO DI PROFESSIONALITA'. IL RESTANTE PERSONALE E' TRATTO, DI NORMA DALL'ORGANICO COMUNALE.

04. LE ATTRIBUZIONI ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DELL'ISTITUZIONE E LE COMPETENZE DEL DIRETTORE SONO STABILITI DAL REGOLAMENTO COMUNALE CHE DISCIPLINA, ALTRESI', L'ORGANIZZAZIONE INTERA DELL'ENTE, LE MODALITA' CON LE QUALI IL COMUNE ESERCITA I SUOI POTERI DI INDIRIZZO, DI VIGILANZA E DI CONTROLLO, VERIFICA I RISULTATI DELLA GESTIONE, DETERMINA LE TARIFFE DEI SERVIZI, PROVVEDE ALLA COPERTURA DEGLI EVENTUALI COSTI SOCIALI.

ART. 57 VIGILANZA E CONTROLLI

01. IL COMUNE ESERCITA POTERI DI INDIRIZZO E CONTROLLO SUGLI ENTI DI CUI AI PRECEDENTI ARTICOLI, ANCHE ATTRAVERSO L'ESAME E L'APPROVAZIONE DEI LORO ATTI FONDAMENTALI, CON LE MODALITA' PREVISTE DALLA LEGGE E DAI REGOLAMENTI O DAGLI STATUTI CHE NE DISCIPLINANO L'ATTIVITA'.

02. SPETTA ALLA GIUNTA COMUNALE LA VIGILANZA QUALI ENTI, ISTITUZIONI, AZIENDE E SOCIETA' A PARTECIPAZIONE COMUNALE.

03. LA GIUNTA RIFERISCE, ANNUALMENTE, AL CONSIGLIO COMUNALE IN MERITO ALL'ATTIVITA' SVOLTA E AI RISULTATI CONSEGUITI DAGLI ENTI, ISTITUZIONI, AZIENDE E SOCIETA' A PARTECIPAZIONE COMUNALE. A TAL FINE, I RAPPRESENTANTI DEL COMUNE NEGLI ENTI CITATI DEBONO PRESENTARE ALLA GIUNTA COMUNALE, A CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO, UNA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ENTE, SOCIETA' E AZIENDA E DEGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI E QUALORA I RISULTATI NON RISPESCHIANO GLI OBIETTIVI PREFISSATI SI DOVRA' PROCEDERE ALLA LORO SOSTITUZIONE.

ART. 58 PERSONALE

01. FATTO SALVO QUANTO PREVISTO DALL' ARTT. 51 , COMMA 11 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , LO STATO GIURIDICO E IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DEGLI ENTI, AZIENDE E SOCIETA' A PARTECIPAZIONE COMUNALE SONO REGOLATI DALLE LEGGI E DAI CONTRATTI COLLETTIVI A RILEVANZA PUBBLICA E PRIVATA.

TITOLO 05

L'ORDINAMENTO FINANZIARIO

ART. 59 DEMANIO E PATRIMONIO

01. IL COMUNE HA PROPRIO DEMANIO E PATRIMONIO, IN CONFORMITA' ALLA LEGGE.

02. I TERRENI SOGGETTI AGLI USI CIVICI SONO DISCIPLINATI DALLE DISPOSIZIONI DELLE LEGGI SPECIALI, CHE REGOLANO LA MATERIA.

03. TUTTI I BENI COMUNALI DEVONO ESSERE INVENTARIATI, SECONDO LE NORME STABILITE DA APPOSITO REGOLAMENTO.

ART. 60 BENI PATRIMONIALI DISPONIBILI

01. PER I BENI PATRIMONIALI DISPONIBILI, SE DATI IN AFFITTO, DEBONO ESSERE OSSERVATE LE NORME DI CUI ALLA LEGGE 27 LUGLIO 1978 , N. 392 , E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.

ART. 61 CONTRATTI

01. FERMO RESTANDO QUANTO PREVISTO DALL` ARTT. 56 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , LE NORME RELATIVE AL PROCEDIMENTO CONTRATTUALE SONO STABILITE DAL REGOLAMENTO.

02. SONO DI COMPETENZA DELLA GIUNTA COMUNALE I CONTRATTI RELATIVI AGLI ACQUISTI, ALIENAZIONI ED APPALTI RIENTRANTI NELL`ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DI FUNZIONI E SERVIZI, COME INDIVIDUATI DAL REGOLAMENTO DI CUI AL COMMA PRECEDENTE.

03. I CONTRATTI, REDATTI SECONDO LE DELIBERAZIONI CHE LI AUTORIZZANO, DIVENTANO IMPEGNATIVI PER IL COMUNE CON LA STIPULAZIONE.

ART. 62 CONTABILITA' E BILANCIO

01. L`ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE DEL COMUNE E' DISCIPLINATO DALLA LEGGE. CON APPOSITO REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO EMANATE LE NORME RELATIVE ALLA CONTABILITA' GENERALE.

02. ALLA GESTIONE DEL BILANCIO PROVVEDE LA GIUNTA COMUNALE COLLEGIALMENTE A MEZZO DELL`ASSESSORE DELEGATO, AI SENSI DELL` ARTT. 37 , COMMA 04 , DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 63 CONTROLLO ECONOMICO-FINANZIARIO EDI GESTIONE

01. I RESPONSABILI DEI SERVIZI SONO TENUTI A VERIFICARE, TRIMESTRALMENTE, LA RISPONDENZA DELLA GESTIONE DEI CAPITOLI DI BILANCIO, RELATIVI AI SERVIZI ED UFFICI AI QUALI SONO PREPOSTI, CON GLI SCOPI PERSEGUITI DALL`AMMINISTRAZIONE.

02. IN CONSEGUENZA, I PREDETTI RESPONSABILI PREDISPONGONO APPOSITA RELAZIONE, CON LA QUALE SOTTOPONGONO LE OPPORTUNE OSSERVAZIONI E RILIEVI ALLA GIUNTA COMUNALE.

03. LA GIUNTA COMUNALE, SULLA BASE DELLE RELAZIONI DI CUI INNANZI DISPONE PERIODICAMENTE RILEVAZIONI EXTRACONTABILI E STATISTICHE, AL FINE DI VALUTARE L`EFFICIENZA E L`EFFICACIA DEI PROGETTI E DEI PROGRAMMI REALIZZATI O IN CORSO DI ATTUAZIONE, INFORMANDONE IL CONSIGLIO.

04. IL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' DISCIPLINA LE VERIFICHE PERIODICHE DI CASSA E I RENDICONTI TRIMESTRALI DI COMPETENZA E DI CASSA.

ART. 64 REVISORE DEI CONTI

01. IL REVISORE DEI CONTI VIENE NOMINATO DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI SUOI MEMBRI TRA GLI ISCRITTI O NEL RUOLO DI REVISORE UFFICIALI DEI CONTI O NELL`ALBO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI O AL COLLEGIO DEI RAGIONIERI.

02. IL REVISORE DEI CONTI DEVE POSSEDERE I REQUISITI DI ELEGGIBILITA' FISSATI DALLA LEGGE PER L`ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE E NON RICADERE NEI CASI DI INCOMPATIBILITA' PREVISTI DALLA STESSA.

03. IL REGOLAMENTO POTRA' PREVEDERE ULTERIORI CAUSE DI INCOMPATIBILITA', AL FINE DI GARANTIRE LA POSIZIONE DI IMPARZIALITA' ED INDIPENDENZA. SARANNO, ALTRESI', DISCIPLINATE CON IL REGOLAMENTO LE MODALITA' DI REVOCA E DI DECADENZA, APPLICANDO, IN QUANTO COMPATIBILI, LE NORME DEL CODICE CIVILE RELATIVE AI SINDACI DELLE SOCIETA'.

04. NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI, CON MODALITA' E LIMITI DEFINITI NEL REGOLAMENTO, IL REVISORE AVRA' DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI CONNESSI ALLA SFERA DELLE SUE COMPETENZE.

05. L'ATTIVITA' DI REVISIONE POTRA' COMPORTARE PROPOSTE AL CONSIGLIO COMUNALE IN MATERIA DI GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA DELL'ENTE.

TITOLO 06

DIFENSORE CIVICO

ART. 65 DIFENSORE CIVICO

01. A GARANZIA DELL'IMPARZIALITA', DELLA TRASPARENZA E DEL BUON ANDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE LOCALE IL COMUNE PUO' ADERIRE, TRAMITE CONVENZIONE CON ALTRI ENTI LOCALI TERRITORIALI NELL'AMBITO DELLA COMUNITA' MONTANA DI APPARTENENZA, ALL'ISTITUZIONE DEL DIFENSORE CIVICO, NOMINATO A LIVELLO SOVRACOMUNALE E NE FA PROPRI GLI ESTREMI DEL MANDATO.

02. LE ATTRIBUZIONI, LA NOMINA, I REQUISITI, LA DURATA IN CARICA, LA DECADENZA E LA REVOCA, SARANNO OGGETTO DELLA CONVENZIONE E DI APPOSITO REGOLAMENTO.

TITOLO 07

L'ATTIVITA' NORMATIVA

ART. 66 AMBITO DI APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI

01. I REGOLAMENTI, DI CUI ALL' ARTT. 05 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , INCONTRANO I SEGUENTI LIMITI:

A) NON POSSONO CONTENERE DISPOSIZIONI IN CONTRASTO CON LE NORME ED I PRINCIPI COSTITUZIONALI, CON LE LEGGI ED I REGOLAMENTI STATALI E REGIONALI E CON IL PRESENTE STATUTO;

B) LA LORO EFFICACIA E' LIMITATA NELL'AMBITO COMUNALE;

C) NON POSSONO CONTENERE NORME A CARATTERE PARTICOLARE;

D) NON POSSONO AVERE EFFICACIA RETROATTIVA, SALVI I CASI DI DEROGA ESPRESSA, MOTIVATA DA ESIGENZE DI PUBBLICO INTERESSE;

E) NON SONO ABROGATI CHE DA REGOLAMENTI POSTERIORI PER DICHIARAZIONE ESPRESSA DEL CONSIGLIO COMUNALE O PER INCOMPATIBILITA' TRA LE NUOVE DISPOSIZIONI E LE PRECEDENTI O PERCHE' IL NUOVO REGOLAMENTO REGOLA L'INTERA MATERIA GIA' DISCIPLINATA DAL REGOLAMENTO ANTERIORE.

02. SPETTA AL SINDACO O AI SINGOLI ASSESSORI PREPOSTI AI VARI SETTORI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ADOTTARE LE ORDINANZE PER L'APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI.

ART. 67 PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, NELL'ESERCIZIO DELLA POTESTA' REGOLAMENTARE, ADOTTA, NEL RISPETTO DELLA LEGGE E DEL PRESENTE STATUTO,

REGOLAMENTI PROPOSTI DALLA GIUNTA COMUNALE O ALMENO DA UN QUINTO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

02. LE PROPOSTE VENGONO COORDINATE, A CURA DEL SEGRETARIO COMUNALE, IN UNO SCHEMA REDATTO IN ARTICOLI E VENGONO SOTTOPOSTI

ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, ACCOMPAGNATE DA UNA RELAZIONE DEI PROPONENTI.

03. IL CONSIGLIO APPROVA I REGOLAMENTI A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE A SCRUTINIO PALESE, CON UNICA VOTAZIONE SUL TESTO COMPLESSIVO, SALVO CHE IL CONSIGLIO COMUNALE, PRELIMINARMENTE, NON DISPONGA UNA DIVERSA MODALITA' DI VOTAZIONE.

04. I REGOLAMENTI SONO SOGGETTI A DUPLICE PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO: UNA PRIMA, CHE CONSEGUE DOPO L'ADOZIONE DELLA DELIBERAZIONE APPROVATIVA, IN CONFORMITA' ALL' ARTT. 47 , COMMA 01 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 ; UNA SECONDA, DA EFFETTUARSI, PER LA DURATA DI QUINDICI GIORNI, DOPO I PRESCRITTI CONTROLLI, APPROVAZIONI OD OMOLOGAZIONI.

ART. 68 MODALITA' DI REVISIONE DELLO STATUTO

01. LE DELIBERAZIONI DI REVISIONE DELLO STATUTO SONO APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE, CON LE MODALITA' DI CUI ALL' ARTT. 04 , COMMA 03 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , PURCHE' SIA TRASCORSO UN ANNO DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO, O DELL'ULTIMA MODIFICA OD INTEGRAZIONE.

02. OGNI INIZIATIVA DI REVISIONE STATUTARIA RESPINTA DAL CONSIGLIO COMUNALE NON PUO' ESSERE RINNOVATA, SE NON DECORSO UN ANNO DALLA DELIBERAZIONE DI REIEZIONE.

03. LA DELIBERAZIONE DI ABROGAZIONE TOTALE DELLO STATUTO NON E' VALIDA SE NON E' ACCOMPAGNATA DALLA DELIBERAZIONE DI UN NUOVO STATUTO CHE SOSTITUISCA IL PRECEDENTE, E DIVIENE OPERANTE DAL GIORNO DI ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO STATUTO.

- DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE -

01. IL REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO COMUNALE E' DELIBERATO ENTRO 180 GIORNI DALL'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO.

02. GLI ALTRI REGOLAMENTI PREVISTI DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO DEVONO ESSERE DELIBERATI ENTRO UN ANNO DALL'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO.

03. IN ATTESA DELL'APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE CONSILIARI E' REGOLATO DAL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA CHE SI ISPIRERA' A CRITERI DI IMPARZIALITA'.